

si accorge benissimo esistere un guazzabuglio d'idee proveniente appunto dalla mancanza di una definizione esatta di questa benedetta mezzadria, colonia parziaria e contratti misti. Finchè dunque i principii di questi contratti non saranno rifermati sopra salde basi, è impossibile poter ammettere gli emendamenti che gli onorevoli preopinanti hanno presentati.

La miglior cosa che possa fare la Camera è di respingerli tutti, adottando il progetto del Governo, il quale, prima di formulare gli articoli 16, 19 e 29, si fece queste obiezioni, e non trovò modo migliore di scioglierle, che secondo gli articoli da noi finora discussi e questo che ora occupa la nostra attenzione.

**PRESIDENTE.** Darò ora lettura dei cinque emendamenti stati proposti. (*Oh! oh!*)

Il primo è del deputato Berti-Pichat, il quale consiste nel dire, dopo la parola *subaffitto*, le seguenti: *eccettuati i contratti di locazione e di colonia cogl'immediati lavoratori dell'immobile contemplato nella contrattazione.*

Segue quello del deputato Castelli.

**CASTELLI L.** Lo ritiro, associandomi a quello del deputato Restelli.

**PRESIDENTE.** Viene poscia quello del deputato Allievi, il quale dice: *escluse le mezzerie e colonie parziarie.*

Vi è poi quello del deputato Restelli, così formulato:

« Non sono compresi nelle disposizioni di questo articolo i contratti di colonia e mezzeria, e quegli altri contratti misti che sono della medesima natura, e nei quali il colono sia diretto coltivatore del fondo. »

In fine viene quello del deputato Berlea, il quale vorrebbe che dopo il primo alinea dell'articolo 29 si aggiungessero le seguenti parole:

« Quando al contratto di colonia parziaria sia collegato un contratto di locazione, l'obbligo della denuncia s'intenderà ristretto al contratto di locazione. »

**PLUTINO.** La Commissione quale di questi emendamenti accetta?

**PRESIDENTE.** Li respinge tutti.

**BERTEA.** Debbo dichiarare però che io faccio parte della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ella non è che un membro della Commissione. L'organo della Giunta è il relatore.

**TONELLO, relatore.** La Commissione respinge tutti questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Di tutti questi emendamenti, il più largo è quello del deputato Berti-Pichat. Quindi lo metterò dapprima ai voti.

Dopo verrebbe quello del deputato Restelli; quindi quello del deputato Allievi, e finalmente quello del deputato Berlea.

Quest'ordine è quello che mi pare più logico e più consentaneo al regolamento.

(Messi successivamente ai voti questi quattro emendamenti, sono tutti respinti.)

Allora, se niuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 29, nei termini di cui la Camera ha già intesa la lettura.

(È approvato.)

« Art. 30. Non vi è obbligo di denuncia per tutti gli atti che non sono indicati nei precedenti articoli 28 e 29. Quegli atti però che, senza essere indicati nei suddetti articoli 28 e 29, sono compresi negli articoli 98 e 99, debbono essere registrati prima che se ne faccia uso in atto pubblico o in giudizio, e dinanzi qualsiasi autorità od ufficio governativo provinciale o comunale.

« Se una scrittura privata od un atto estero non ancora registrato, e soggetto per sua natura alla registrazione prima di farne uso, è enunciato in un atto pubblico col quale abbia una connessione essenziale e diretta, questa enunciazione sarà considerata come un uso fattone per l'effetto della registrazione.

« Le disposizioni di quest'articolo devono applicarsi anche alle sentenze dei regii consoli e dei tribunali esteri nei casi in cui non sono comprese nell'articolo 29, e ritenuta per le sentenze dei tribunali esteri la eccezione ivi accennata. »

(È approvato.)

« Art. 31. Qualora occorresse di far uso, nel senso del precedente articolo, degli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta gli articoli 28 e 29, questi atti dovranno essere prima registrati, sebbene non fossero per anco trascorsi i termini stabiliti per la registrazione. »

(È approvato.)

« Art. 32. Alla denuncia dei trasferimenti per causa di morte sono obbligati gli eredi, i donatari o legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari.

« L'obbligo della denuncia è solidale per i coeredi, e la denuncia deve estendersi all'intero asse ereditario.

« La denuncia dei trasferimenti in causa di morte deve prodursi nel termine:

« Di mesi diciotto dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato;

« Di mesi sei, se è morto in altre parti d'Europa;

« Di mesi sedici, se è morto fuori d'Europa.

« In caso d'assenza, il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

« In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione di una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

« La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni dei condannati, se i loro beni sono stati posti sotto sequestro, e per quelli i cui beni fossero stati sequestrati per altra causa.

« Lo stesso avrà luogo per le successioni di coloro che muoiono in difesa della patria fuori della loro provincia.

« Se prima degli ultimi quattro mesi del termine stabilito per le denunce delle successioni di persone defunte all'estero gli eredi prendono possesso dei beni, non resterà altro termine a decorrere per far la denuncia, tranne quello di quattro mesi, a contare dal giorno del preso possesso. »

**BATTAGLIA.** L'articolo 32 obbliga solidariamente gli eredi a fare la denuncia dei trasferimenti per causa di morte nel termine di quattro mesi, quando il defunto è morto nello Stato.

Una prima osservazione vi è nel Codice civile.

Nessuno può essere astretto ad assumere la qualità di erede se non trascorsi tre mesi per fare l'inventario, e quaranta giorni per fare la dichiarazione. Quindi, quando la legge obbliga, nel termine di quattro mesi dalla morte, a fare la dichiarazione, costringe l'erede ad assumere la qualità in un termine minore a quello che ha stabilito la legge civile.

Avverto di poi che l'articolo 59, che viene appresso, per tali denunce esige una particolarizzata dichiarazione degli immobili e d'altri oggetti caduti nella successione. Vuole di più che si indichino i crediti ereditari e i nomi dei debitori